

Pubblicato il 22/07/2019

Sent. n. 4025/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3366 del 2018, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;

per l'annullamento

1.della determinazione, non meglio emarginata dall'amministrazione, emessa dal Comune di Napoli – S.U.E.P., notificata a mezzo PEC in data 8 giugno 2018, con la quale è stata comunicata l'inefficacia della SCIA n. [omissis] del [omissis] finalizzata alla installazione in condominio di un ascensore all'interno della cassa scale;

2.di ogni altro atto precedente o comunque direttamente collegato a quello impugnato, in quanto contrario agli interessi del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 26/07/2018 e depositato in data 23/08/2018, [omissis] esponeva in fatto:
-di aver deliberato l'installazione di un ascensore interno alla cassa scale, per migliorare la funzionalità dell'edificio e per dare miglior agio ai condomini di poter raggiungere i piani;
-che, a tal fine, era stato dato incarico all'ing. Traficante Giancarlo di provvedere alla richiesta delle autorizzazioni ritenute idonee all'amministrazione comunale, nonché alla direzione dei lavori di installazione dell'elevatore;
-che, in considerazione della impossibilità di ridurre l'ampiezza dei rampanti delle scale (per non intaccarne la struttura, per non modificare lo stato dei luoghi e per non ridurre la larghezza minima degli scalini per motivi di sicurezza in genere), il tecnico incaricato, sentita una nota società operante

nel settore dell'impiantistica ascensori e accertata, così, la possibilità tecnica di realizzare ed impiantare un ascensore di dimensioni più ridotte di quelle convenzionali, aveva presentato al Comune di Napoli una SCIA in data [omissis], per manutenzione straordinaria finalizzata a segnalare l'apposizione dell'ascensore;

-che, in data 8 giugno 2018, il S.U.E.P. del Comune di Napoli aveva comunicato, a mezzo PEC, al progettista, l'irricevibilità e la improcedibilità della Segnalazione certificata di inizio attività presentata, sulla base di tre rilievi: a) inadeguatezza delle dimensioni della cabina ascensore rispetto alla norma di cui all'art. 8.1.12 lett. c) D.M. 236/1989 e DPR 10 gennaio 2017, n. 23; b) mancanza del decreto di deroga del Ministero competente sulle dimensioni ridotte degli spazi; c) mancanza nell'elaborato grafico dell'analisi "giro barella" per la valutazione delle prescrizioni normative.

Sulla base di queste premesse, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

I. Violazione dell'art. 19 comma 3 legge n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto e diritto – Illogicità manifesta in quanto l'atto impugnato non indicherebbe in alcun punto l'incompatibilità dell'intervento in oggetto con la normativa edilizia;

II. Eccesso di potere per travisamento e falsa applicazione dell'art. 8.1.12 lett. c) d.m. n. 236/1989, del d.p.r. 10 gennaio 2017, n. 23 e dell'art. 1 lett. d) d.p.r. 19 gennaio 2015 n. 8 in quanto la normativa richiamata dal Comune si riferirebbe alle sole nuove costruzioni.

Si costituiva in resistenza il Comune di Napoli.

Con ordinanza cautelare del 26/09/2018 n.1385 veniva rigettata l'istanza cautelare di sospensiva.

DIRITTO

In limine litis, va esaminata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire del [omissis] in mancanza della delibera assembleare di autorizzazione all'amministratore ad agire in via giudiziale avverso l'atto qui impugnato.

L'eccezione è infondata e va disattesa.

L'amministratore del [omissis] ha agito in giudizio, proponendo il gravame in oggetto, su specifico mandato dell'assemblea condominiale riunita in data 18/07/2018 (cfr. copia del verbale nella produzione di parte ricorrente del 05/09/2018, all. n.2), di tal che nessun dubbio può sollevarsi circa la sua legittimazione ad agire per conto del [omissis] istante.

Venendo all'esame del merito dell'impugnativa, il Collegio osserva che il ricorso è infondato e va respinto.

Nella narrativa in fatto dell'atto introduttivo il [omissis] ricorrente allega che l'impianto ascensore, alla cui realizzazione il Comune resistente ha negato l'assenso mediante la declaratoria di inefficacia della SCIA presentata in data 10/05/2018 qui impugnata, era sottodimensionato rispetto a quelle "convenzionali", id est rispetto alla dimensioni minime prescritte dall'art.8.1.12 lett. c del d.m. LL.PP. n.236/1989 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", disciplina che – contrariamente a quanto opinato dalla difesa attorea, trova applicazione non solo per nuove costruzioni, ma anche per quelle preesistenti, discorrendosi nel testo delle disposizioni del richiamato d.m. di "adeguamento" (art.8.1.12 lett. c) e di "spazi costruiti" (art.2 lett. m).

Quella appena cennata è, invero, l'unica normativa dedicata all'installazione degli impianti ascensore, mancando ogni riferimento al tema nel corpus normativo sull'edilizia (T.U. Edilizia e altre fonti normative connesse). Peraltro, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l'installazione di un ascensore di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessario per apportare un'innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1479; T.A.R. Liguria, I, 29 gennaio 2016, n. 97).

La normativa di cui al d.m. richiamato è peraltro derogabile – nel senso che si può richiedere di realizzare al di sotto delle dimensioni minime prescritte – sono nei termini di cui al d.p.r. 19/01/2015

n.8, premunendosi di titolo autorizzatorio ad hoc di competenza ministeriale, del tutto mancante nel caso di specie (cfr. motivazione dell'atto impugnato).

Sulla base dei soli due rilievi appena svolti (insussistenza delle dimensioni minime prescritte per gli impianti ascensori e assenza della deroga) – senza necessità, dunque, di approfondire la tematica, molto controversa tra le parti e di certo non trascurabile ai fini delle esigenze di sicurezza, sulla necessità di assicurare il cd. “giro barella” nella cassa scale – il ricorso può ritenersi infondato.

Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, infatti, che “quando un provvedimento sia fondato su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, che siano tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, l'eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 07 ottobre 2008, n. 13437; ex multis, v. anche T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 26 novembre 2008, n. 2041; T.A.R. Campania Napoli sez. V 05 agosto 2008 n. 9774; T.A.R. Lazio Roma sez. II 01 luglio 2008 n. 6346; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 17 giugno 2008 n. 314; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 23 aprile 2008 n. 3505; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 marzo 2008 n. 2165; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 gennaio 2008 n. 608; Consiglio Stato, sez. V 28 dicembre 2007 n. 6732).

Né alla vicenda in esame può accostarsi quella oggetto di una recente decisione di questa Sezione (TAR Napoli, sez. IV, 11/01/2019 n.175), venendo in quel caso in rilievo specifiche esigenze, non adeguatamente valutate nell'atto in quella sede impugnato (e annullato proprio per il riscontrato difetto motivazionale) e qui neppure allegate da parte attorea, scaturenti dall'interesse all'abbattimento delle barriere architettoniche in capo a uno o più condomini portatori di handicap.

Il ricorso, va pertanto, respinto.

Avuto riguardo alla novità della questione, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO